



CITTÀ DI CASALE MONFERRATO

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

SERVIZI DI APERTURA/CHIUSURA DEI CANCELLI DEI GIARDINI PUBBLICI DELLA FURNASETTA, DI OLTREPONTE E DI VIA TRIESTE, SOTTOPASSO DI CORSO TRENTO E MERCATO PAVIA PER IL PERIODO 01 NOVEMBRE 2016 – 31 OTTOBRE 2019.

1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto i servizi di apertura e chiusura dei cancelli dei giardini pubblici della Furnasetta, di Oltreponte e di Via Trieste, sottopasso di Corso Trento e Mercato Pavia, del Comune di Casale Monferrato.

2. DURATA

L'appalto avrà durata triennale a decorrere dalla data dell' 1/11/2016 fino alla data del 31/10/2019

3. MODALITÀ DI CONFERIMENTO DELL'APPALTO

La partecipazione alla procedura di gara è riservata alle cooperative sociali di tipo B, ai sensi dell'art. 5 L. 381/1991 e della Legge Regionale n. 18 del 09/06/1994; pertanto per la partecipazione alla presente procedura e' richiesta l'iscrizione all'albo regionale delle cooperative sociali di cui al punto b) comma 2 dell'art. 2 della sopraccitata normativa regionale.

Saranno applicate le disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 art. 36 comma 2 lettera a) in ordine ai requisiti di partecipazione e alle specifiche tecniche per l'esecuzione delle prestazioni, per garantire migliori condizioni derivanti dalla concorrenza sul mercato verrà avviata indagine di mercato per il reperimento delle offerte tra cooperative sociali di tipo B, nonché con riguardo agli obblighi di comunicazione nei confronti dell'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici. L'aggiudicazione avverrà secondo il criterio del minor prezzo di cui all'art. 95 comma 4.

Il Comune stipulerà con la cooperativa aggiudicataria convenzione finalizzata a creare opportunità di lavoro a persone svantaggiate, secondo lo schema tipo approvato con D.G.R. N. 178-43880 del 14.3.1995.

Il personale da impiegare nel presente servizio è pari a n. 2 unità.

Si prevede l'inserimento lavorativo di n.1 soggetto svantaggiato per un monte ore settimanale pari a 8.

Si considera persona svantaggiata ai sensi dell'art. 2 del D. Lgs n. 276/2003 qualsiasi persona appartenente a una categoria che abbia difficoltà a entrare, senza assistenza, nel mercato del lavoro, come definita dall'articolo 2, lettera f), del regolamento (CE) n.

2204/2002 della Commissione del 12 dicembre 2002 relativo alla applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato CE agli aiuti di Stato a favore della occupazione, nonché dall'articolo 4, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381;

4. CARATTERISTICHE DEL SERVIZIO

Il servizio prevede l'intervento giornaliero di apertura al mattino e chiusura serale dei cancelli dei giardini pubblici della Furnasetta, di Oltreponte e di Via Trieste, sottopasso di Corso Trento e Mercato Pavia, secondo le indicazioni fornite dagli uffici competenti del Comune di Casale Monferrato.

5. CONTROLLO CANCELLI

Il personale della Cooperativa addetto al servizio, durante le operazioni di apertura/chiusura dei cancelli dei giardini pubblici, è tenuto a segnalare tempestivamente all'amministrazione comunale eventuali inconvenienti riscontrati durante l'esecuzione di tale operazione.

6. OBBLIGHI VERSO IL PERSONALE

La Cooperativa sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare alle disposizioni legislative vigenti come pure osservare tutti i regolamenti, le norme e le prescrizioni delle competenti Autorità in materia di contratti di lavoro, di sicurezza ed igiene del lavoro, in particolare il D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché ad adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

La Cooperativa è obbligata ad applicare nei confronti del personale dipendente condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili ai sensi dell'art. 2070 del c.c. e vigenti nel periodo di tempo e nella località in cui si svolge il servizio nonché ad adempiere regolarmente agli oneri assicurativi, assistenziali e di qualsiasi specie, in conformità alle leggi, ai regolamenti e alle norme in vigore.

Il Comune di Casale Monferrato è esonerato nella maniera più ampia da qualsiasi responsabilità che dovesse derivare dalla mancanza di assicurazioni obbligatorie a favore di dipendenti o associati dell'aggiudicatario e da infortuni in cui detto personale dovesse incorrere nello svolgimento delle proprie mansioni.

La Cooperativa sarà ritenuta responsabile della condotta dei propri dipendenti e di ogni danno o molestia che ne potranno derivare ai sensi dell'art. 2049 C.C. Dovrà inoltre rispondere di qualunque danno ne potesse derivare al Comune o a terzi dall'adempimento del servizio assunto con il presente capitolato.

La Cooperativa si impegna a stipulare apposita polizza di assicurazione contro i rischi R.C. con massimali per ogni sinistro non inferiori a € 1.800.000.000 (un milione e ottocento mila) per sinistri e danni alle persone e € 250.000 per sinistro o danni a cose.

7. CONTROLLI DELL'ENTE AFFIDATARIO

Il Comune si riserva ampia facoltà di controllo in merito all'adempimento puntuale del servizio previsto, attraverso sopralluoghi effettuati da parte dei responsabili degli Uffici competenti. Tale facoltà non riguarda comunque il controllo sulle modalità operative di svolgimento delle prestazioni dei singoli che resta di esclusiva pertinenza dell'aggiudicatario.

8. GARANZIE E PENALITA'

La Cooperativa si impegna e si obbliga ad assicurare ed a rispettare il programma di interventi secondo le indicazioni stabilite dal Comune.

Verificandosi inadempienze, il Comune potrà contestare gli addebiti nel termine di 10 giorni dal rilievo.

Nel caso in cui non risultassero accolte le relative giustificazioni, da inviarsi entro 10 giorni dalla notifica degli addebiti, il contratto potrà essere risolto dal Comune senza che l'Appaltatore possa avanzare pretese o indennizzi di sorta.

In caso contrario entro tale termine l'aggiudicatario dovrà rimuovere le cause che hanno prodotto il disservizio.

Qualora nel tempo fissato la Cooperativa non provveda ad uniformarsi a quanto prescritto, il Comune di Casale Monferrato potrà addebitare nei suoi confronti una penalità variabile da € 300,00 a € 1.000,00 per ciascuna infrazione e l'applicazione della penalità potrà avvenire senza ulteriore formalità.

Qualora la Cooperativa dovesse abbandonare il servizio o recedere dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il Comune procederà alla risoluzione dell'affidamento.

L'Amministrazione Comunale addebiterà inoltre alla Cooperativa inadempiente, l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione delle suddette prestazioni ad altre Cooperative e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra sarà trattenuta in sede di liquidazione delle fatture in scadenza.

9. CORRISPETTIVI E PAGAMENTI

Il valore complessivo presunto a base di gara del servizio è pari a **€ 19.500/ (IVA 22% esclusa)**, comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso che ammontano a € 900,00/ - **Importo soggetto a ribasso: € 18.600,00/ (IVA 22% esclusa)**.

Il valore annuale presunto del servizio è pari a € 6.500,00/ (IVA 22% esclusa).

L'Appaltatore dovrà tener conto che detto compenso comprende, oltre al costo del personale, anche gli oneri derivanti dagli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni del lavoro.

Il pagamento del servizio avverrà a seguito di presentazione di fatture trimestrali, con pagamento tramite bonifico bancario a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura, previa verifica della regolarità di esecuzione del servizio e della regolarità contributiva relativa agli oneri previdenziali del personale addetto.

Il Comune è estraneo a qualsiasi responsabilità derivante da eventuali richiami o pretese del personale incaricato del servizio, intendendosi i rapporti economici ed amministrativi dello stesso personale direttamente regolati con la cooperativa aggiudicataria.

10. DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI

Non si è proceduto alla redazione del DUVRI in assenza di rischi per interferenze

11. MODALITA' DI DETERMINAZIONE DELL'OFFERTA ECONOMICA

L'aggiudicazione avverrà con il criterio del minor prezzo ai sensi dell'art. 95 comma 4 D.Lgs. 50/2016;

- In particolare il concorrente dovrà predisporre in ogni caso una **proposta di progetto di inserimento lavorativo di persona svantaggiata**, mediante breve relazione di max. 2 fogli formato A4, contenente le modalità di inserimento lavorativo del soggetto svantaggiato, intese come formazione, monitoraggio, azioni per la continuità del programma terapeutico e di inserimento sociale, con la finalità di creare una stabile opportunità di lavoro per la persona svantaggiata.

- Offerta economica:

Tale offerta, in competente bollo e in lingua italiana, dovrà essere espressa in percentuale unica **fino ad un massimo di tre decimali** e in termini di ribasso, così in cifre come in lettere, da applicarsi sul prezzo posto a base di gara, senza abrasioni o correzioni di sorta. Qualora sia presentata offerta con un numero di decimali maggiore di quello consentito, si procederà all'arrotondamento matematico al terzo decimale.

L'offerta in aumento sarà ritenuta inammissibile.

L'offerta, sottoscritta dal titolare dell'Impresa o dal legale rappresentante del concorrente, con firma leggibile e per esteso dovrà essere inserita in apposita busta debitamente sigillata con ceralacca e controfirmata sui lembi di chiusura, recante l'indicazione del mittente e l'oggetto della gara e nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.

L'offerta deve intendersi valida ed impegnativa per l'impresa per 180 giorni a decorrere dalla data fissata per la gara.

12. DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

La Cooperativa non potrà cedere il contratto per il servizio oggetto del presente appalto, per nessun motivo, pena la nullità del contratto.

13. CONTROVERSIE

Qualunque controversia non risolvibile in via bonaria sarà deferita al Tribunale individuato ai sensi art. 20 c.p.c. Nel caso di controversie, il concessionario non potrà sospendere né rifiutare l'esecuzione del servizio, ma dovrà limitarsi a produrre le proprie motivate riserve per iscritto, in attesa delle decisioni del Comune in ordine alla prosecuzione delle attività previste nel presente Capitolato.

14. SPESE

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto ed alla stipulazione della relativa convenzione, anche se non espressamente richiamate dal presente capitolato, sono a totale carico dell'appaltatore, ad eccezione dell'I.V.A. che resta a carico del Comune.

15. RISOLUZIONE DELLA CONVENZIONE

L'Amministrazione può, di pieno diritto, risolvere la convenzione, oltre che nel caso previsto dall'art. 12, al verificarsi delle seguenti fattispecie:

- gravi e continue violazioni degli obblighi di esecuzione delle attività del presente capitolato non regolarizzate a seguito di diffida formale da parte dell'Amministrazione;
- perdita dell'iscrizione all'albo regionale della cooperative sociali – sezione B.

La convenzione potrà essere risolta da parte dell'Amministrazione a mezzo semplice comunicazione.

L'Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni conseguenti all'inosservanza delle prescrizioni del presente capitolato.

16. OSSERVANZA DELLE LEGGI E REGOLAMENTI.

Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, la Cooperativa avrà l'obbligo di osservare e far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni previste dalle leggi e dai regolamenti in vigore o che potessero venire emanate nel corso del servizio.